



APPROFONDIMENTO

La tassazione delle società cooperative alla luce della Manovra di Ferragosto

di Raffaele Marcello^(*) e Fabrizio G. Poggiani^(**)

La “Manovra di Ferragosto” ha innalzato la quota di utili tassabili nella misura del 10%, con la conseguenza che per le cooperative a mutualità prevalente la quota di imponibile passa dal 30% al 40%, mentre per quelle di consumo passa dal 55% al 65%.

Intervenendo sull'attuale impianto legislativo, viene prevista altresì la tassazione del 10% della quota di utili annuali destinati alla riserva legale, di cui all'art. 2545-*quater* del codice civile. Le modifiche, per espressa previsione legislativa, decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, che per i soggetti solari corrisponde al periodo d'imposta 2012.

1. Premessa

La manovra di “Ferragosto” (D.L. 13 agosto 2011, n. 138), convertita in legge, ha modificato la tassazione prevista per le società cooperative, intervenendo sulle precedenti percentuali di imponibilità, stabilite dall'art. 1, comma 460, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

^(*) Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara. Componente del direttivo dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

^(**) Ragioniere commercialista in Pistoia - Pubblicista - CFP Consulting.

In particolare, le novità riguardano un incremento della tassazione degli utili netti annuali, **dal 55% al 65%** per le cooperative di consumo, **dal 30% al 40%** per le altre cooperative a mutualità prevalente¹ diverse da quelle agricole e della piccola pesca, nonché l'introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.

2. Le agevolazioni del comparto

Per le cooperative a mutualità prevalente, il reddito imponibile viene determinato con modalità omogenee rispetto a quelle delle società di capitali e gli enti commerciali, ancorché siano previste speciali **esenzioni** o **agevolazioni**, in relazione al settore di attività e al perseguimento, prioritario, dello **scopo mutualistico**.

In estrema sintesi, per esse, allo stato attuale e fino all'entrata in vigore della riforma, si rendo-

¹ L'art. 2512 del codice civile definisce a “mutualità prevalente” quelle cooperative che svolgono la loro attività con i soci, sia che eseguano attività a favore di questi ultimi sia che si avvalgano dell'apporto di beni o servizi o del lavoro dei soci stessi. La condizione di prevalenza è stabilita, in termini quantitativi, dall'art. 2513 del codice civile, che impone l'operatività con i soci in percentuale superiore al 50%, mentre l'art. 2514 del codice civile individua le clausole inderogabili (divieto di distribuzione dei dividendi o di remunerazione degli strumenti finanziari per un ammontare superiore a determinati tetti, il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci e la necessaria devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici).

no applicabili le seguenti agevolazioni²:

- possibilità di assoggettamento a Ires di una quota non inferiore al **30% degli utili netti** annuali di bilancio, indipendentemente dall'accantonamento alla riserva indivisibile; detta quota, di conseguenza, può essere liberamente utilizzata, ma nel rispetto dei vincoli fissati dalla disciplina civilistica e statutaria;
- per la restante quota del 70% degli utili netti di bilancio è ammessa la possibilità di beneficiare di ulteriori disposizioni specifiche in base alle quali non concorrono a formare la base imponibile, le somme destinate alle **riserve indivisibili**³, le somme destinate ai fondi mutualistici nella misura pari al **3% degli utili netti**⁴ e le somme destinate alla rivalutazione delle quote o delle azioni mediante imputazione degli utili al capitale sociale e fino a quando il socio non recede dalla cooperativa, monetizzando la stessa rivalutazione⁵;
- deduzione dal reddito delle somme destinate ai soci a titolo di "ristorno" (vera essenza dello scambio mutualistico)⁶, sia se attribuite sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi dagli stessi acquistati (tipico delle cooperative di consumo) che di maggior compenso per i conferimenti effettuati (tipico delle cooperative di conferimento) che di remunerazione delle retribuzioni dei soci (tipico delle cooperative di lavoro)⁷.

Peraltro, per quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate⁸ i ristorni possono essere erogati attra-

verso l'integrazione delle retribuzioni, la distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa e l'aumento gratuito del capitale sociale, restando sempre deducibili a prescindere dalla modalità di attribuzione degli stessi ai soci⁹.

Per ogni specifica tipologia di cooperativa sono previste le seguenti e ulteriori facilitazioni:

- **agricole e di allevamento**: esenzione da Ires dei redditi conseguiti mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci¹⁰;
- **piccola pesca**: esenzione da Ires dei redditi conseguiti¹¹;
- **produzione e lavoro**: esenzione da Ires della quota di Irap accantonata per competenza nell'esercizio, ai sensi del comma 462 dell'art. 1 della L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005), se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli riferibili alle materie prime e sussidiarie, ridotta alla metà (50%) se l'ammontare delle retribuzioni si attesta tra il 25% e il 50% dell'ammontare complessivo degli altri costi;
- **banche di credito cooperativo**: medesime regole di determinazione del reddito imponibile, poiché ritenute società cooperative a mutualità prevalente *ex lege*¹², con peculiarità nell'applicazione poiché le stesse hanno l'obbligo, al fine di rafforzare il proprio patrimonio, di accantonare a riserva legale almeno il 70% degli utili annuali¹³, versando almeno il 3% degli stessi utili ai fondi mutualistici, con la conseguenza che questi istituti di credito possono assicurare a tassazione solo la quota del 27% degli utili netti annuali;
- **cooperative sociali e loro consorzi**: esclusioni da Ires più ampie, giacché per queste¹⁴

² Cfr. F. G. Poggiani, *Le nuove società cooperative*, Euroconference, Verona, 2007, pag. 145.

³ Art. 12, della L. 16 dicembre 1977, n. 904.

⁴ Art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

⁵ Art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

⁶ I ristorni non vanno confusi con gli utili, sebbene entrambi abbiano la comune caratteristica di essere distribuiti periodicamente tra i soci: infatti gli utili rappresentano una remunerazione del capitale, mentre i ristorni sono l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico. In dottrina sui ristorni cfr., pur con diverse accezioni prima della riforma, A. Bassi, *Dividendi e ristorni nelle società cooperative*, Giuffrè, Milano, 1979; M. Masotti, *Le clausole mutualistiche ed il ristorno cooperativo*, in "Società" n. 9/2002, pag. 1074; dopo la riforma, G. Fauceglia, *Luci ed ombre nella nuova disciplina delle società cooperative*, in "Corriere giuridico" n. 10/2003, pag. 1384 secondo cui il ristorno diviene un elemento essenziale del contratto di società cooperativa, qualificandosi indirettamente come "servizio mutualistico in quanto tale".

⁷ Art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

⁸ Cfr. circ. n. 37/E del 9 luglio 2003, in banca dati "fisconline".

⁹ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9 aprile 2008, n. 35/E, in banca dati "fisconline".

¹⁰ Art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

¹¹ Art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

¹² Art. 223-terdecies del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

¹³ Art. 37 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

¹⁴ Per un approfondimento, teso ad analizzare non solo lo sviluppo economico di tale tipologia di cooperative in Italia, ma anche gli aspetti civilistici, fiscali e contabili, si rinvia a

non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci¹⁵.

Sul tema della corretta quantificazione del reddito imponibile si rinvia a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, all'indomani delle modifiche intervenute con le disposizioni contenute nei commi da 460 a 466 e dal comma 468, dell'art. 1 della L. n. 311/2004¹⁶.

Infine, è opportuno ricordare che, con la cosiddetta "Manovra estiva 2008" (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133) con i commi da 25 a 29 dell'art. 82, il legislatore ha introdotto drastiche penalizzazioni per talune cooperative e, con particolare riferimento a quelle di **consumo** (ovvero quelle che forniscono beni nei confronti dei soci consumatori finali), con decorrenza dall'anno d'imposta 2008, infatti, la quota di utili annuali attratta a tassazione Ires è passata dal 30%, prescritto per la generalità delle cooperative a mutualità prevalente, al **55%**.

3. Le novità introdotte dalla "Manovra di Ferragosto"

La "Manovra di Ferragosto"¹⁷, revisionando la disciplina relativa alla tassazione delle società cooperative a mutualità prevalente, ha disposto la riduzione di taluni benefici, in termini di **quota di utili da assoggettare a tassazione diretta** (Ires)¹⁸. Come già anticipato, l'art. 12 della L. n. 904/1977 dispone che "... non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate

R. Marcello, *Le cooperative sociali. Gli aspetti civilistici fiscali e contabili dopo la riforma*, Esselibri, Napoli, 2004.

¹⁵ Art. 12 della L. 16 dicembre 1977, n. 904.

¹⁶ Cfr. circ. n. 34/E del 15 luglio 2005, in banca dati "fisconline".

¹⁷ Art. 2, commi da 36-bis a 36-quater del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 14 settembre 2011*.

¹⁸ Specificamente cfr. tra gli altri, F.G. Poggiani, *Aumentano le tasse sulle coop*, in "Italia Oggi", del 2 settembre 2011, pag. 12; *Id.*, *Supertasse a tappeto sulle coop*, in "Italia Oggi", del 10 settembre 2011, pag. 30; G.P. Tosoni, *Nuovi calcoli a partire dal 2012*, in "Il Sole 24 Ore", del 2 settembre 2011, pag. 11. Per una visione in dettaglio del problema si rinvia anche a F.G. Poggiani, *Società Cooperative. Il taglio alle agevolazioni*, in "Settimana Professionale" n. 34/2011, pag. 14.

alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento ...".

Il comma 460 dell'art. 1 della Finanziaria 2005, ha previsto altresì che "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente [...]:

- a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
- b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.

Per quanto detto, le disposizioni attualmente vigenti considerano che la quota del 20% degli utili realizzati dalle cooperative agricole debba partecipare alla formazione della base imponibile e che, allo stesso modo, il 30% degli utili delle altre cooperative a mutualità prevalente e il 55% degli utili di quelle di consumo, debbano seguire la medesima sorte.

Con il comma 36-bis, dell'art. 2 del DL 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, il legislatore ha **sostituito** le percentuali indicate alle lettere b) e b-bis), con la conseguenza che per le società cooperative a mutualità prevalente, **diverse da quelle agricole e della piccola pesca** [rientranti nella lettera a), del comma 460], la quota di utili netti annuali, sottratti dall'esenzione, come prescritto dall'art. 12, della L. n. 904/1977, passa **dal 30% al 40%**, mentre per le società cooperative a mutualità prevalente di consumo, la quota sottratta dall'esenzione passa **dal 55% al 65%**, "... in anticipazione della riforma del sistema fiscale ..." ¹⁹.

I profili applicativi delle nuove regole²⁰ sono evidenziati nella tabella di seguito riportata con riferimento ad una cooperativa a mutualità prevalente generica, ipotizzando anche un'attribuzione di ristorni.

¹⁹ Art. 2, comma 36-bis, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

²⁰ Per semplificare la rappresentazione dei calcoli non viene considerata la quota da accantonare ai fini Irap.

Cooperativa a mutualità prevalente generica con ristorni		
Calcolo dell'Ires da stanziare in bilancio		
Descrizione	Ante Manovra	Post Manovra
Utile di bilancio (<i>ante</i> imposte)	1.000,00	1.000,00
Variazione in aumento per costi indeducibili	800,00	800,00
Variazione in aumento per 10% riserva legale	-	30,00
Variazione in diminuzione per riserva legale (30%)	300,00	300,00
Variazione in diminuzione per fondi mutualistici (3%)	30,00	30,00
Variazione in diminuzione per riserva indivisibile	370,00	270,00
Variazione in diminuzione per ristorni	400,00	400,00
Imponibile IRES stimato	700,00	830,00
Ires da stanziare in bilancio (27,50% dell'imponibile Ires stimato)	192,50	228,25
Utile al netto delle imposte stimate (Utile di bilancio - Ires)	807,50	771,75

a cui fa seguito la compilazione del modello dichiarativo (UNICO SC), attraverso le seguenti modalità:

Indicazione nel Modello UNICO		
Descrizione	<i>Ante</i> Manovra	<i>Post</i> Manovra
Utile di bilancio	807,50	771,75
Variazione in aumento per costi indeducibili	800,00	800,00
Variazione in aumento per 10% della riserva legale	-	23,15
Variazione in aumento per Ires per stanziamento in bilancio	192,50	228,25
Variazione in diminuzione per quota destinata a riserva legale (30% utile di bilancio)	242,25	231,53
Variazione in diminuzione per quota destinata ai fondi mutualistici (3% utile di bilancio)	24,23	23,15
Variazione in diminuzione per restante quota di utili destinata a riserva indivisibile	298,78	208,37
Variazione in diminuzione per ristorni	400,00	400,00
Variazione in diminuzione per imposte sui redditi (proporzionale alla quota di utili non tassata)	134,75	130,10
Reddito imponibile	700,00	830,00
Ires dovuta per stanziamento	192,50	228,25

Nell'esempio si mostra che per arrivare ad una esatta corrispondenza dell'Ires da imputare in bilancio con quella risultante dalla dichiarazione dei redditi occorre determinare l'imposta e la variazione in aumento pari ad un decimo della riserva minima obbligatoria sull'utile lordo (vedi tabella "Calcolo dell'Ires da stanziare in bilancio"). Successivamente all'imputazione in bilancio dell'Ires la riserva minima obbligatoria tassata (calcolata sull'utile civilistico) risulterà inferiore a quella considerata ai soli fini del calcolo delle imposte, determinando di fatto, alla luce delle nuove norme, una quota complessiva di esenzione dell'utile pari al 57% e non al 60%.

Di conseguenza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 10, dell'art. 21, della L. 27 dicembre 1997, n. 449²¹, anche la percentuale da utilizzare per neutralizzare l'effetto "imposte da

imposte" dovrà essere aggiornata nella percentuale del 57%, in luogo della percentuale, attualmente utilizzata, pari al 60%.

3.1. Le banche di credito cooperativo

Le banche di credito cooperativo, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 hanno l'obbligo di accantonare a riserva minima obbligatoria il **70% dell'utile netto annuale**.

Con un datato documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate²² ebbe a chiarire che in tale caso l'utile residuo che può essere assicurato a tassazione è pari al 27%, per effetto dell'accantonamento del 70% a riserva legale obbligatoria e del versamento del 3% ai fondi mutualistici.

La questione controversa è che le nuove disposizioni non modificano solo il comma 460 dell'art. 1 della L. n. 311/2004 ma anche il comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 63/2002 con la nuova previ-

²¹ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2002, n. 53/E, in banca dati "fisconline" e del 15 luglio 2005, n. 34/E.

²² Cfr. la richiamata circ. n. 34/E del 15 luglio 2005.

sione che la riserva non è più esente da tassazione, ma al contrario che la stessa diventa tassabile, seppure nei limiti del 10%.

La nuova formulazione propone, pertanto, due possibili alternative:

- la prima, rilevabile dal tenore letterale delle disposizioni, per la quale la riserva è tassabile, potendo assicurare una **base imponibile** pari al **40% degli utili**, con l'aggiunta della **quota del 7%** (10% del 70%) degli utili destinati alla formazione della stessa²³;
- la seconda, emergente da una lettura antitetica (ma invocata dalle categorie di rappresentanza delle banche di credito cooperativo), per la quale la tassazione sarebbe limitata al **34% degli utili netti**, per effetto della somma della quota libera (27%) e di quella (7%) di utili tassabili destinati alla riserva²⁴.

Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti ministeriali ma al momento è plausibile che la scelta del legislatore, di tassare la quota di utili destinati alla riserva obbligatoria con una percentuale alta (70%), sia stata inserita nella manovra al fine di neutralizzare ulteriormente l'incremento del 10% (dal 30% al 40%) della base imponibile.

3.2. La decorrenza delle nuove disposizioni

Il comma 36-*quater* dell'art. 2, del provvedimento estivo dispone che le modifiche entreranno in vigore a partire dall'**esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione** del D.L. n. 138/2011 e, di conseguenza, per i **sogetti** cosiddetti "**solari**" dal 2012.

Per determinare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta di prima applicazione (2012, come detto, per i solari), la società cooperativa dovrà assumere, quindi, quale imposta del periodo precedente, quella "... che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-*bis* e 36-*ter* ...".

²³ Cfr. F.G. Poggiani, *Tassazione più salata per le coop (banche comprese)*, in "Italia Oggi" del 6 settembre 2011, pag. 11; *Id.*, *Coop, banche tassate due volte*, in "Italia Oggi" del 7 settembre 2011, pag. 32; G.P. Tosoni, *Per le coop scatta l'aumento della base imponibile Ires*, in "Il Sole 24 Ore", del 15 settembre 2011, pag. 8; *Idem*, *Le due mosse del fisco per recuperare entrate*, in "Il Sole 24 Ore", del 19 settembre 2011, pag. 9.

²⁴ Cfr. G. Molinaro, *Gli enti creditizi subito in ballo*, in "Italia Oggi", del 10 settembre 2011, pag. 30; G.P. Tosoni, *Aumenta l'imponibile coop*, in "Il Sole 24 Ore", del 13 settembre 2011, pag. 15.

4. Il riporto limitato delle perdite

Nel quadro di riferimento delineato non va trascurato, oltre alla disciplina sulle cosiddette "perdite sistemiche", di cui all'art. 24, del D.L. n. 78/2010²⁵, quanto disposto dal comma 9 dell'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella L. n. 111/2011 (cosiddetta "Manovra correttiva") che ha introdotto, intervenendo sui commi 1 e 2 dell'art. 84 del D.P.R. n. 917/1986, l'eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite fiscali, con la possibilità di scomputare le stesse dagli utili realizzati negli esercizi successivi, ma nel limite dell'80% del reddito imponibile.

Al riguardo è necessario constatare che un intervento sulle perdite si era già realizzato nel 2006, quando i commi 72 e 73 dell'articolo unico, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) avevano introdotto nuovi limiti sulla riportabilità delle perdite nei periodi d'imposta successivi a quelle in cui le stesse si erano formate.

Il primo periodo del comma 72 richiamato, infatti, ha disposto che "... per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile ...", mentre il secondo periodo del medesimo comma 72 ha previsto che "... per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito per gli esercizi precedenti ..."; il successivo comma 73, invece era intervenuto sulla decorrenza, precisando che tali disposizioni (comma 72) "... si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 ...".

Con riferimento alle società cooperative è utile ricordare che l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, ris. n. 129/E del 13 dicembre 2010)²⁶ ha confermato che la limitazione indicata dal secondo periodo, comma 1 dell'art. 83 del Tuir si rende applicabile anche ai soggetti che beneficiano di un'esenzione da tassazione del reddito imponibile, calcolata applicando una **percentuale "prestabilita" di esenzione**.

²⁵ Cfr. R. Marcello-F. G. Poggiani, *Le imprese in perdita sistemica*, in "il fisco" n. 38/2010, fascicolo n. 1, pag. 6133.

²⁶ R. Marcello-F.G. Poggiani, *Il Trattamento delle perdite nelle società cooperative*, in "il fisco" n. 47/2010, fascicolo n. 1, pag. 7618; G. D'Agostino-F.G. Poggiani, *Cooperative agricole e di lavoro: nessun limite al riporto delle perdite*, in "il fisco" n. 48/2010, fascicolo 2, pag. 7867.

Alla luce del chiarimento fornito appare lampante che dalla richiamata riduzione dell'utilizzo delle perdite devono restare escluse quelle cooperative che non beneficiano di esenzione del reddito imponibile basata su una precisa percentuale, come quelle cui si rendono applicabili le disposizioni, di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 601/1973 (**cooperative agricole e di lavoro**).

Inevitabili, pertanto, saranno le ripercussioni per il comparto mutualistico per effetto del combinato disposto dell'art. 83 e del novellato art. 84 del Tuir, con la conseguenza che il nuovo limite introdotto dalla manovra correttiva (80%) di quota di perdita utilizzabile in abbattimento del reddito realizzato nei periodi d'imposta successivi, deve essere tenuto in considerazione anche dalle società cooperative²⁷.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del Tuir ha, infatti, la funzione di ridurre l'ammontare della perdita da utilizzare in abbattimento degli utili realizzati, relativamente alla percentuale del reddito assoggettabile a Ires e, pertanto, l'ammontare così determinato, potrà solo successivamente essere computato in diminuzione del reddito realizzato nei periodi d'imposta successivi a quelli in cui le perdite sono state realizzate, inevitabilmente nella misura (80%) fissata dal nuovo comma 1 dell'art. 84 del Tuir.

4.1. I dubbi interpretativi

Sul tema emergono numerose perplessità applicative da chiarire, poiché le nuove norme di-

sporgono che, in deroga alla L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), la novità del D.L. n. 98/2011 si rende applicabile a decorrere dal periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti solari il 2011) e che le perdite realizzate in precedenza (fino al 2010) dovranno essere trattate con l'applicazione dell'art. 84 del Tuir, vigente anteriormente alla modifica in commento, ma si apprende anche, dai documenti di accompagnamento al decreto, che la novità vuole agevolare quelle imprese che hanno in pancia "... ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero essere non utilizzabili nell'arco del quinquennio ...", anche al fine di evitare operazioni straordinarie di "rinfrescamento" (*refreshing*) delle perdite ormai in scadenza, per avvicinarsi al quinquennio; delle due una, o il nuovo regime si applica o non lo si applica alle perdite pregresse.

In effetti, in assenza di una norma che regoli il **periodo "transitorio"**, dalla relazione tecnica di accompagnamento si rileva ulteriormente che "... il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 84 ante modifica ...", con la conseguenza che le imprese "a regime", per le perdite realizzate fino al 31 dicembre 2010, dovrebbero tenere conto, fatte salve indicazioni diverse dell'Amministrazione Finanziaria, delle attuali disposizioni che limitano il riporto al quinquennio e in misura piena, neutralizzando, di fatto, gli obiettivi prefissati dalla modifica introdotta alla disposizione in commento (art. 84 del Tuir)²⁸.

²⁷ Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC), *Le novità nel trattamento ai fini Ires delle perdite d'impresa*, paragrafo 5.1, circ. n. 24/IR del 14 settembre 2011, in "il fisco" n. 35/2011, fascicolo n. 1, pag. 5739.

²⁸ F.G. Poggiani, *Perdite fiscali e deducibilità limitata*, in "Italia Oggi", del 1° luglio 2011, pag. 21; *Idem*, *Start-up con fisco di favore*, in "Italia Oggi", del 7 luglio 2011, pag. 20.